



Statuto Sociale di Associazione Sportiva Dilettantistica

“AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021”

(E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel **D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.**, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica sotto la denominazione di

“Associazione Sportiva Dilettantistica Legio II Parthica” in breve **“A.S.D. Legio II Parthica”**

(di seguito “Associazione”) attualmente senza personalità giuridica ma con riserva di chiederla, se opportuno, con delibera di Assemblea Ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D..

L’Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

L’associazione ha sede in Pomezia (RM) Via Alcamo n° 04.

L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Colori sociali e descrizione Logo della Associazione:

1. Logo: Centauro che imbraccia un fucile
2. Colori Sociali: Nero / Oro / Rosso

Articolo 2 - Scopo

1. L’Associazione, è un’associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 36/2021, **esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.** Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa



alla pratica della disciplina SOFT AIR, simulazione di azioni belliche in chiave ludica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina SOFT AIR, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale cui l'associazione stessa delibererà d'aderire e s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

7. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, è facoltà dell'Associazione svolgere **attività secondaria e strumentale**, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

8. • attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina di interesse e di eventuali altre attività sportive; l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

9. • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

10. • la gestione di centri benessere o fisioterapici;

11. • la vendita di articoli sportivi;

12. • la promozione di ogni attività volta a valorizzare l'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni



pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

13. • ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

14. • promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;

15. *Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.*

Articolo 3 — Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento al EPS di appartenenza. Lo status di associato ha durata fino al 31 Dicembre dell'anno di iscrizione.
2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, del CONI, del EPS e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo correlato di certificato medico di sana e robusta costituzione o per l'attività agonistica, per lo svolgimento di attività fisiche con validità annuale.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata alla ratifica della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, da notificare all'interessato alla presentazione della domanda, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Nel periodo che decorre dalla presentazione della domanda di ammissione respinta dal Direttivo e l'assemblea generale dei soci che ne discute la validità, l'associando non ha diritto allo status di socio
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti



dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione;
- esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e in caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente il podestà genitoriale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche elettive previste dallo Statuto;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal socio decorsi 60 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i Regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontarie;

1. In caso di dimissioni volontarie, l'associato dovrà ripresentare regolare domanda d'iscrizione all'associazione, come da ART 4 del presente statuto. La richiesta di ammissione da parte di un ex socio dimissionario deve avvenire oltre e non prima di 6 (sei) mesi dalla data del verbale di dimissioni.

B. morosità delle quote;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione.



1. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

1. L'associato il cui status di socio decade, non può presentare domanda di ammissione nel corso dello stesso anno.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - A. l'assemblea generale dei soci
 - B. il presidente
 - C. il consiglio direttivo

Articolo 8 — Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. **Non saranno considerate valide convocazioni avvenute per il tramite di canali whatsapp, social media o similari.**

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

1. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
2. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.



6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e/o chi detiene la patria potestà dei soci minori.

1. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo e-mail dal delegante al delegato (con in copia la segreteria dell'associazione all'indirizzo info@legiosecondaparthica.com), non più di 1 (uno) associato.

Articolo 10 — Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Per l'ipotesi di



Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 cod. civ..

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità il voto del presidente è determinante

6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 — Dimissioni dei componenti del Direttivo

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla convocazione di un'Assemblea Ordinaria per l'elezione dei nuovi Consiglieri del Direttivo che sostituiscano i mancanti .

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.



Articolo 15 - Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- e) adottare i provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione o ammonizione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e mediante redazione di apposito verbale.
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il **legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione**. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Sono compiti del Presidente:
 - Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
 - Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
 - Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
 - Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
 - Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.



Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria non commerciale della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove esistente - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale inizia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno e l'esercizio finanziario inizia il 1^o gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Articolo 22 — Patrimonio Utili e Avanzi di Gestione

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e dalle quote mensili determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
2. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 23 — Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro nominato dalle parti.



Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art.21 del cod. civ., è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Sportiva o Ente affiliante. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 26 – Devoluzione patrimonio residuo a fini sportivi

2. In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica (o ad altri enti sportivi) senza scopo di lucro, aventi medesime finalità e iscritta sia al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avente sede nella medesima provincia della Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 — Obblighi e attrezzature

1. L'associazione promuove il gioco del SOFT AIR simulando azioni belliche in chiave ludiche: all'uopo vengono utilizzati dispositivi ad aria compressa, alimentati elettricamente, oppure a gas od ancora a molla, riproducenti armi in scala 1:1 che non hanno attitudine a recare offesa alla persona (ex art. 2 comma 3, legge 110/75), come disposto dalla Commissione Consultiva centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex art. 6 legge 110/75), quindi di libera vendita, in base a quanto disposto dalla legge 36/1990 art 1, comma 1, e da quanto precisato nella circolare del Ministero degli Interni (circ. 7 gennaio 1997 n° 559/c 50.824.E.93(96)). Il munizionamento è costituito da sfere in materiale plastico (pallini o BB) con diametro di circa 6mm.
2. Ogni giocatore ha l'obbligo di indossare occhiali o maschere a protezione degli occhi.



Articolo 28 — Sospensione per scadenza certificato medico

1. L'associato in fase di ammissione presenta un certificato medico di sana e robusta costituzione o agonistico con validità annuale, che ne certifica l'idoneità a svolgere attività fisiche, con validità annuale.
2. E' interesse dell'associato verificare la data di scadenza del proprio certificato e prendere provvedimenti nel fornire un nuovo certificato prima della data di scadenza.
3. l'associato viene sospeso da tutte le attività dal momento in cui scade la validità del certificato medico. Potrà riprenderle solo dopo la presentazione di un nuovo certificato medico che ne attesti l'idoneità.

Articolo 29 — Quota Annuale associativa, quota mensile, inadempienze

1. La quota Annuale Associativa deve essere versata alla richiesta di iscrizione
2. In caso di inadempienza di 1 o più quote mensili, l'Organo del Direttivo si riserva di:
 - A. Attuare l'Articolo 6 comma B, quindi Decadenza da Socio
 - B. Sospendere l'associato da tutte le attività fino all'avvenuto versamento della/e quota/e associativa.

Articolo 30 — Soci Onorari

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito delle discipline economiche, giuridiche, finanziarie e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione. I Soci Onorari hanno diritto di voto in Assemblea
2. REQUISITI RICHIESTI:

I primi due requisiti di seguito elencati sono vincolanti.

 - a) Onorabilità riconosciuta.
3. Non devono ricoprire rilevanti incarichi politici.
4. PROCEDURA DI NOMINA:

Ogni anno, i potenziali Soci Onorari vengono proposti all'approvazione del Consiglio Direttivo da almeno 3 (tre) soci, facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approverà all'unanimità la scelta dei candidati, fino al raggiungimento di un numero massimo di Soci Onorari pari a 10 (dieci).
5. DIRITTI E DOVERI:

Il Socio Onorano è esonerato dal versamento della quota associativa annuale e del versamento della quota di partecipazione mensile.



Ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per i Soci. Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Socio Onorano designato deve formalmente accettare la nomina nel corso di una breve cerimonia da tenersi preferibilmente a margine dell'assemblea dell'Associazione. Deve compilare la scheda di ammissione standard, contenente i dati personali.

Articolo 31 – Obblighi di Comunicazione

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate tempestivamente alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale corredata da eventuale certificazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, come nel caso particolare della variazione del Legale Rappresentante.
2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Articolo 32 – Pubblicità e Trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Articolo 33 – Lavoratori e Volontari

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari e/o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Lavoratori

- a) I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- b) Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
- c) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.



- d) L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
- e) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Volontari

- a) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- b) Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
- c) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- d) È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 34 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo Sportivo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto composto da n. 34 articoli è stato approvato dall'Associazione nella riunione tenutasi in data 19 Novembre 2023.



Firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione